



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Servizio Provveditorato, Gare e Contratti
Sezione Gare

Oggetto della procedura:

Servizio di brokeraggio assicurativo in favore della Regione Umbria.

CIG: 57489263D0

(Aggiornamento al 10.11.2014)

Quesito n. 1

Domanda:

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 57489263D0, relativamente al seguente requisito :

"Numero medio annuo del personale utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, comprendente i soci, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a "progetto" su base annua non è inferiore a 10 (dieci) unità, di cui almeno n. **5 soggetti iscritti** all'apposita Sezione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 "

si chiede conferma della validità dell'iscrizione per i **5 soggetti** sia nella **Sezione E** che nella **Sezione B** del suddetto Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (RUI).

Risposta:

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell' art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 "Codice delle Assicurazioni Private", nonché dall'art. 4, comma 4 del "Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" - non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005.

Ciò premesso, si conferma che i 5 soggetti di cui all'art. 6, punto 3, del capitolato speciale descrittivo e prestazionale possono essere iscritti sia nella Sezione B che nella Sezione E del predetto Registro, ma, come sopra riportato, non contemporaneamente.

Quesito n. 2

Domanda:

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 57489263D0 si manifestano alcune considerazioni relativamente al requisito indicato nel Disciplinare di gara, di seguito riportato:



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Servizio Provveditorato, Gare e Contratti
Sezione Gare

“Art. 6 – REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE e Art. 9–CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’:

1. Iscrizione alla sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (ex Albo Broker di cui alla Legge 792/84).

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 il requisito deve essere posseduto dal consorzio, fermo restando che ciascun operatore economico consorziato indicato come esecutore sia in possesso del suddetto requisito.”

Il Consorzio Stabile (di cui all’art. 34 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006) scrivente intende partecipare alla procedura di gara, così come altresì previsto nel Disciplinare di Gara, all’Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara”, lettera c) consorzi stabili di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006”.

Posto che tutti i consorziati che saranno indicati quali esecutori del servizio, per i quali il Consorzio intende concorrere, posseggono tale requisito, essendo regolarmente iscritti alla sezione B del RUI - Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005, siamo a precisare che il Consorzio Stabile NON risulta iscritto al suddetto Registro RUI.

Alla luce di quanto sopra indicato, siamo a richiedere alla Vostra Spettabile Amministrazione se può confermarci che il Consorzio Stabile possa quindi essere ammesso alla presente procedura di gara, eventualmente anche ricorrendo all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 163/2006.

Chiediamo dunque una Vostra conferma se, per soddisfare il requisito relativo all’iscrizione al RUI, il Consorzio Stabile potrà eventualmente avvalersi di tale requisito posseduto da tutte le società consorziate esecutrici del servizio.

Risposta:

L’attuale normativa riconosce a tutte le imprese la facoltà di dar vita ad aggregazioni munite di una stabile organizzazione di impresa, dotate di una propria soggettività al fine della partecipazione alle gare per l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture. Il consorzio stabile individua un autonomo soggetto giuridico, dotato di propria personalità, dal momento che implica la costituzione di un’autonoma struttura consortile. Il consorzio inteso, cioè, come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l’attività imprenditoriale, è il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la stazione appaltante. Esso è dotato di un proprio fondo consortile con il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante.

Da ciò consegue che il consorzio stabile, in quanto soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, per partecipare ad una procedura selettiva deve essere qualificato, cioè in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara.

Ciò posto, si conferma quanto stabilito all’art. 6 - Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare, in ordine al possesso dell’iscrizione alla sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 da parte del consorzio stabile, fermo restando che ciascun operatore economico consorziato indicato come esecutore sia in possesso del suddetto requisito.

Infatti, l’iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 è il titolo abilitante alla professione di Broker, obbligatorio per legge; esso costituisce un requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, intrinsecamente legato al



soggetto che partecipa alla gara e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione regionale, distinto, dunque, dai requisiti economico - finanziari e tecnico organizzativi, per i quali trova applicazione l'art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 e l'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010, come peraltro previsto dal punto 2. e 3. dell'art. 6 del disciplinare di gara.

L'iscrizione al RUI acquista, pertanto, un carattere pubblicistico, in quanto costituisce requisito per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, essendo legata al possesso di requisiti personali attinenti all'idoneità professionale, attraverso un meccanismo autorizzatorio. In virtù di detta natura non si ritiene possibile ammettere il ricorso all'avvalimento, in quanto i requisiti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, "inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un alto grado di soggettività, configurano uno status" e pertanto, non possono essere oggetto di avvalimento (*Determinazione n. 2 del 01.08.2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*).

Quesito n. 3

Domanda:

La presente per chiedere in ordine alla procedura di gara per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto se per l'elaborato che riguarda la "progettazione di servizio" è previsto un limite minimo o massimo di pagine, particolari margini del testo, particolari formati del testo, particolari caratteri o font specifici del testo.

Risposta:

La documentazione di gara non prevede alcun limite di pagine nè particolari margini, formati e caratteri di testo per l'articolazione dell'offerta tecnica.

Quesito n. 4

Domanda:


In riferimento a quanto in oggetto, siamo con la presente a chiedere chiarimento in merito alla correttezza dell'importo del versamento AVCP che sul sito risulta essere di € 70,00, anziché di € 140,00 come indicato nel disciplinare.

Risposta:

Ai sensi della deliberazione del 5 marzo 2014, l'importo della contribuzione da pagare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) **è di € 140,00** e non di € 70,00 come risulta, invece, da SIMOG. Questa Amministrazione ha già inoltrato all'ANAC la richiesta di modifica del relativo importo.

Nel caso in cui sia già stato effettuato il pagamento per l'importo di € 70,00, occorre effettuare un nuovo pagamento per l'importo corretto di € 140,00 e, successivamente, chiedere all'ANAC il rimborso del pagamento effettuato per l'importo errato.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata per iscritto, con l'indicazione dell'IBAN sul quale ANAC dovrà effettuare il rimborso, sottoscritta con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore e copia delle due ricevute di pagamento effettuate (€ 70,00 e 140,00).



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Servizio Provveditorato, Gare e Contratti
Sezione Gare

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata all'ANAC tramite fax al numero: 06.3672.3289.

Per ogni chiarimento il numero telefonico dell'ANAC da contattare è il seguente: 800.896.936.

•*•